



## **REGOLAMENTO PER LE COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI AD ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI RESI ALL'ACCADEMIA**

### **Art. 1 - Finalità**

Secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, l'Accademia di belle arti G.Carrara definisce annualmente, con uno o più bandi, forme di collaborazione degli studenti iscritti alla stessa Accademia, ad attività connesse ai servizi resi dall'Accademia, con esclusione di quelli inerenti le attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

### **Art. 2 – Oggetto**

- a) La collaborazione consiste nello svolgimento di attività che fanno riferimento ai servizi dell'Accademia (orientamento, comunicazione, biblioteca, tutoraggio, gestione dello spazio GIACOMO) e che possono prevedere il supporto:
  - all'organizzazione di mostre e eventi didattici, culturali e istituzionali;
  - alla catalogazione e all'archiviazione di materiali;
  - alla realizzazione del programma di GIACOMO;
  - alla stesura di contenuti per i materiali e mezzi di comunicazione, tra cui i social network;
  - allo sviluppo dell'orientamento.
- all'ufficio Erasmus
- b) L'attività di collaborazione ha una durata di 150 ore da svolgere nell'anno di partecipazione al bando.
- c) L'assegnazione delle attività è determinata sulla base del curriculum del candidato da parte della Commissione di valutazione (Art. 9).
- d) Gli studenti selezionati faranno riferimento a un Coordinatore per lo svolgimento delle attività;
- e) Sono escluse le attività di docenza di cui all'art. 12 della Legge n. 341 del 19/11/1990, di svolgimento degli esami e comunque di ogni altra attività che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.
- f) le prestazioni in oggetto, connesse ai servizi dell'Accademia, non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e non possono superare il numero massimo individuale di 150 ore per anno.
- g) l'Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

### **Art. 3 – Svolgimento del servizio e compenso**

- a) Gli studenti selezionati devono concordare un piano di lavoro con il Coordinatore, sottoscritto prima dell'inizio della collaborazione.
- b) Le presenze devono svolgersi compatibilmente con le prestazioni oggetto del bando e con gli impegni didattici dello studente.
- c) Lo studente che durante la collaborazione è momentaneamente impossibilitato a svolgere il proprio servizio deve darne tempestiva comunicazione al Coordinatore, che provvede a definire un piano di recupero delle ore non prestate.
- d) Qualora lo studente si astiene ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di quattro ore, anche non consecutive, decade automaticamente dall'incarico.
- e) Nel caso di decadenza o rinuncia alla collaborazione, lo studente selezionato viene sostituito da un altro allievo in base alla graduatoria. Quest'ultimo è chiamato a prestare la collaborazione per l'intero periodo di 150 ore.

- f) La collaborazione è sottoposta alla valutazione finale del Coordinatore: solo in caso di esito positivo allo studente viene riconosciuto il compenso di cui al seguente comma.
- g) Il compenso previsto per la collaborazione è di euro 7,00 all'ora, esentasse. Il compenso è riconosciuto in un'unica soluzione al termine della collaborazione, solo agli studenti che hanno portato a compimento il periodo della collaborazione (150 ore) e che sono valutati positivamente dal Coordinatore. Diversamente, agli studenti che per qualsiasi motivo non completano il periodo di collaborazione o che ricevono una valutazione negativa non viene riconosciuto alcun compenso, nemmeno parziale.

#### **Art. 4 – Requisiti di ammissione**

a) I requisiti di ammissione che gli studenti devono possedere all'atto della presentazione della domanda sono:

- regolare iscrizione ai corsi accademici dell'Accademia per l'anno di partecipazione al bando.
- acquisizione, entro la fine della sessione autunnale dei seguenti crediti formativi: 2° anno: 48; 3° anno: 72;
- media ponderata degli esami sostenuti negli anni precedenti a quello di iscrizione maggiore o uguale a 26/30;
- appartenenza del candidato alle prime quattro fasce di reddito familiare previste per il pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza all'Accademia e in regola con i pagamenti;
- non essere incorsi in provvedimenti disciplinari;
- non essersi resi responsabili di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità delle strutture di assegnazione;
- non essere titolari di contratti di lavoro con enti pubblici o con privati;

#### **Art. 5 – Valutazione dei titoli e attribuzione del punteggio**

a) Le borse di collaborazione sono assegnate dalla Commissione sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di merito e - in caso di parità - secondo i criteri di reddito.

b) Verificato il possesso da parte del candidato dei requisiti di accesso (Art. 4), la Commissione gli attribuisce il punteggio sulla base dei seguenti criteri, fino a un massimo di 30 punti:

b.1) Media delle votazioni riportate negli esami sostenuti **nell'anno accademico precedente**, fino ad un massimo di 10 punti, calcolata tenendo conto solo del primo numero decimale:

- votazione media: da 26 a 26,5: 2
- votazione media: da 26,6 a 27,5: 4
- votazione media: da 27,6 a 28,5: 6
- votazione media: da 28,6 a 29,5: 8
- votazione media: da 29,6 a 30: 10

Nel calcolo della votazione media non concorrono le lodi.

b.2) Colloquio di valutazione della conoscenza e/o predisposizione del candidato per l'attività oggetto del bando. Il candidato deve, inoltre, presentare il portfolio dei propri lavori. Fino a un massimo di 20 punti.

c) A parità di punteggio si dà priorità allo studente che ha ottenuto il maggior numero di lodi.

d) In caso di parità, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate (D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, Art. 11 comma 4 lett. C).

e) Costituisce titolo prioritario l'essere beneficiario non idoneo di borse di studio DSU dell'anno precedente.

#### **Art. 6 – Graduatoria**

a) In graduatoria prevalgono gli studenti idonei non beneficiari di borse di studio dell'anno accademico precedente (decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 art. 2 comma 4), ordinati secondo il punteggio di merito e - a parità di reddito - secondo l'ISEE più basso. Seguono in graduatoria gli altri studenti in ordine di punteggio di merito e - in caso di parità - secondo l'ISEE più basso.

b) La graduatoria è affissa in Segreteria e pubblicata sul sito dell'Accademia.

c) Gli studenti utilmente collocati in graduatoria sono convocati presso la Segreteria per l'accettazione dell'incarico, pena la decadenza dal diritto di affidamento della collaborazione, e dal Coordinatore per l'avvio della collaborazione.

d) Gli studenti collocati in graduatoria che nel corso dell'anno accademico perdono per qualsiasi motivo la qualità di studenti presso l'Accademia decadono automaticamente dal diritto di svolgere

l'attività di collaborazione.

**Art. 7 - Domanda e termini per la presentazione**

a) Gli studenti interessati a prestare attività di collaborazione in oggetto sono tenuti a presentare domanda all'Accademia entro il termine stabilito nel bando di selezione.

b) Alla domanda bisogna allegare in pdf:

- copia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro);
- autocertificazione degli esami sostenuti con indicazione della votazione, della data di sostenimento e dei crediti (modulo on line);
- copia del modello ISEE in corso di validità, riferito a Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

c) L'Accademia non si assume responsabilità per la mancata acquisizione di comunicazioni dipendente da: inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito del candidato indicato nella domanda, eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

**Art. 8 – Esclusione della domanda**

a) Sono inammissibili le domande incomplete o mancanti in alcune parti; prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine indicato all'art. 8 punto a).

b) L'Accademia dispone l'esclusione dei candidati privi di qualcuno dei requisiti di cui all'Art. 4 o che abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

**Art. 9 – Commissione di valutazione**

a) La Commissione di valutazione è composta da almeno tre membri tra i docenti e i tutor dell'accademia.

Bergamo, 19 dicembre 2016